DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1987

concernente una procedura d'applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE

(IV/27.093 — De Laval-Stork)

(I testi in lingua olandese e inglese sono i soli facenti fede)

(88/110/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 6 e 8,

vista la notificazione presentata il 2 marzo 1973, a norma dell'articolo 4 del regolamento n. 17, dalla società Stork Roterende Werktuigen B.V. di Assen, Paesi Bassi, in prosieguo « Stork », degli accordi, in prosieguo « JVA », del 1° settembre 1971 conclusi con la società De Laval Turbine International Inc. di Princeton, New Jersey, Stati Uniti, in prosieguo « De Laval », per la costituzione di una filiale comune, De Laval-Stork v. o. f., in prosieguo la « filiale comune »; che anche la società madre di Stork, Koninklijke Machinefabriek Stork B. V. di Hengelo, Paesi Bassi, in prosieguo « KMS », partecipava agli accordi, che riguardano la progettazione, lo sviluppo, la fabbricazione e la commercializzazione di alcuni tipi di turbine a vapore, compressori centrifughi e pompe,

vista la decisione 77/543/CEE, [2], con cui la Commissione concedeva un'esenzione a norma dell'articolo 85, paragrafo 3 a favore delle summenzionate imprese per un periodo conclusosi il 1° settembre 1986,

vista la richiesta di rinnovo dell'esenzione presentata dalle parti [3] il 2 luglio 1986 a norma dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento n. 17,

vista la pubblicazione [3], a norma dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17, del contenuto essenziale, degli accordi e delle relative modifiche verificatesi dopo la decisione 77/543/CEE,

sentito il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti a norma dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento n. 17,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

I. I FATTI

1. Dopo la decisione 77/543/CEE di esenzione del 1977, nel gruppo De Laval si è verificata una serie di modifiche. All'epoca la società era una filiale interamente contrallata da De Laval Turbine Incorporated di Trenton, New Jersey, USA, che a sua volta era controllata del gruppo Transamerica Corporation di San Francisco, California, una delle maggiori holding diversificate degli Stati Uniti. Nel 1979 il nome della società madre è stato cambiato in Transamerica Delaval Inc. Poi, nel dicembre 1966, sono stati scissi tutti i legami fra la società madre e Transamerica Corporation e il nome è stato nuovamente modificato in Imo Delaval Inc., società totalmente indipendente le cui azioni sono quotate in borsa. De Laval, con sede precedentemente a Princeton e attualmente a Lawrenceville, New Jersey, rimane una filiale interamente controllata da Imo Delaval Inc. Per quanto riguarda KMS, che controllava Stork (con sede precedentemente ad Assen ed attualmente ad Hengelo, Paesi Bassi), la sua società madre fino al 1978 era conosciuta come Verenigde Machinenfabrieken N. V. (VMF) di Amsterdam, Paesi Bassi e più tardi Verenigde Machinenfabrieken Stork N. V. (VMF Stork), sempre di Amsterdam. Nel 1978 KMS ha ceduto a VMF Stork il controllo di Stork.

Dopo la decisione di esenzione del 1977, gli accordi fra le parti hanno subito le seguenti modifiche:

a) Mentre l'accordo JVA originale era stato concluso per cinque anni (con possibilità di rinnovo), attualmente esso è a tempo indeterminato, con la possibilità per entrambe le parti di recedere con un preavviso di 18 mesi.

b) L'opzione di De Laval di aumentare la sua partecipazione nella filiale comune all'80 % è stata abolita.

c) I macchinari e le attrezzature, ceduti in leasing, ora appartengono interamente alla filiale comune.

d) La società madre di De Laval, Transamerica De Laval Inc. (che è attualmente denominata Imo Delaval Inc. e non fa più parte del gruppo Transamerica Corporation) ha ampliato le sue attività sul mercato europeo, che attualmente includono la produzione e la vendita di attrezzature per il controllo della temperatura e della pressione e per

[1] GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
[2] GU n. L 215 de 23. 8. 1977, pag. 11.
[3] GU n. C 255 del 25. 9. 1987, pag. 3.

altri tipi di controllo elettronico; questi prodotti non sono in concorrenza con quelli fabbricati dalla filiale comune, o dall'altra società madre o dal gruppo cui essa appartiene.

e) Dal 1976 il gruppo di cui fa parte Stork si è progressivamente ritirato dal mercato per quanto rigurda la produzione e la vendita di attrezzature pesanti. A prescindere dalle attività che derivano da una partecipazione minoritaria della società madre in una società per la cooperazione nel campo della produzione di turbine di un tipo che non viene prodotto dalla filiale comune, dal 1982 essa si è concentrata sulla produzione e la vendita di macchinari leggeri ad avanzata tecnologia per la trasformazione dei prodotti alimentari, cartacei e tessili e per le industrie grafiche. Tuttavia il gruppo ha continuato nelle sue attività di assemblaggio e manutenzioni di turbine e compressori come al tempo della prima decisione di esenzione ed ha potenziato la sua presenza sul mercato delle pompe destinate a diversi usi. Le parti hanno dichiarato che, se necessario, la gestione dell'impresa comune potrebbe essere ceduta al socio olandese, qualora per cause di forza maggiore il socio americano dovesse decidere di ritirarsi.

f) Quando fu adottata la decisione di esenzione 77/543/CEE del 1977, l'impresa comune aveva 11 concorrenti nel settore delle turbine, 11 in quello dei compressori e 6 in quello delle pompe, mentre 4 concorrenti erano in grado di fabbricare sia turbine che compressori. Da allora il numero dei concorrenti è rimasto stazionario o è aumentato: più di 20 produttori di turbine, quasi 20 produttori di compressori, 10 fabbricanti di pompe e una dozzina di concorrenti che producono sia compressori che pompe.

g) Quando fu adottata la decisione di esenzione 77/543/CEE del 1977, la quota di mercato della filiale comune nella Comunità era valutata fra il 10 e il 15 %. Da allora la quota di mercato non è aumentata persino negli Stati membri in cui la filiale comune ha realizzato i maggiori successi; la quota di mercato per ogni prodotto non ha superato il 10 % e, nel resto del mondo, le quote di mercato della filiale comune per ogni prodotto in questione sono state modeste. La società americana, che da quando è stata costituita la filiale comune non ha venduto i prodotti contemplati nell'accordo direttamente nella CEE, ha registrato al di fuori della Comunità e nell'Europa orientale quote di mercato modeste o mediocri, mai superiori al 10 % per nessun prodotto.

h) Non soltanto la modesta quota di mercato, ma anche altri fattori indicano che l'impresa comune non ha prosperato: a causa del calo della domanda il numero di dipendenti dal 1977 è stato ridotto del 20 % (da 400 a 320) e, dopo molti anni di perdite o profitti minimi, soltanto nel 1984 sono stati registrati sufficienti profitti per giustificare una distribuzione ai soci. Varie ragioni vengono addotte per spiegare questi risultati: recessione mondiale nei settori in questione, sovraccapacità di produzione, spinta e crescente concorrenza da parte del Giappone, crescente tendenza nella Comunità e al di fuori della stessa ad acquistare « prodotti nazionali », e infine il calo del dollaro. La filiale comune, che ha altresì subito una serie di danni in seguito a un grave incendio che aveva distrutto parte della fabbrica nel 1978, si è sforzata di trovare nuovi mercati per i suoi prodotti e dal 1982 i profitti stanno lentamente migliorando. In proposito le parti hanno messo in rilievo che l'industria dei beni strumentali è redditizia solo a lungo termine.

2. In seguito alla pubblicazione, a norma dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17, di quanto precede, nonché dell'intenzione della Commissione di rinnovare la decisione 77/543/CEE, non sono pervenute informazioni.

II. IN DIRITTO

A. Articolo 85, paragrafo 1

3. Per gli stessi motivi indicati nella decisione 77/543/CEE, si considera che l'accordo JVA rientri tuttora nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, in particolare perché:

a) L'accordo JVA ha per oggetto e per effetto di coordinare nel mercato comune le attività di ricerca, produzione e commercializzazione delle due società madri, le quali, nel 1977, si riteneva che fossero e che sarebbero rimaste concorrenti effettive o perlomeno potenziali. Sebbene il gruppo di cui fa parte Stork si sia progressivamente ritirato dal mercato per quanto riguarda la produzione e la vendita di attrezzature pesanti, essa continua nelle sue attività di manutenzione industriale di turbine e compressori ed ha potenziato la sua presenza, ivi inclusa la produzione e la vendita, nel settore delle pompe destinate a diversi usi. Queste considerzaioni e il fatto che la gestione dell'impresa comune potrebbe essere assunta senza problemi dal socio olandese — vale a dire mantenere un accesso al mercato in questione — qualora per un motivo qualsiasi il socio americano dovesse decidere di ritirarsi, inducono alla conclusione che attualmente le società madri restano concorrenti effettive per quelle attività e quei prodotti coperti dall'impresa comune e almeno concorrenti potenziali per il resto.

b) L'accordo JVA continua a modificare la struttura dell'offerta sul mercato in quanto i clienti non sono in grado di scegliere, sia pure potenzialmente, fra due fornitori indipendenti.

c) Date le dimensioni e le attività internazionali di entrambe le società, descritte nella decisione 77/543/CEE, si presume che gli accordi tra di esse continuino a deviare le correnti commerciali dal loro corso naturale, avendo pertanto per gli scambi tra gli Stati membri l'effetto richiesto per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1.

B. Articolo 85, paragrafo 3

4. In considerazione dei vantaggi che comporta la cooperazione tra le parti, la Commissione ha potuto concedere un'esenzione agli accordi notificati. In particolare l'accordo JVA ha agevolato la penetrazione di De Laval nel mercato europeo ed ha consentito al socio olandese di riorganizzare ed ampliare la sua attività nel settore delle turbine e dei compressori, pur mantenendo sui mercati in questione una concorrenza sostanziale. Ulteriori dettagli possono essere ottenuti consultando la decisione 77/543/CEE, parte III, punti da 9 a 14.

5. Per decidere se la decisione di esenzione possa essere rinnovata a norma dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento n. 17, la Commissione deve accertare che continuino a sussistere le condizioni dell'articolo 85, paragrafo 3, con particolare riguardo ad eventuali sostanziali modifiche nei fatti e nelle circostanze degli accordi, successivamente alla concessione dell'esenzione iniziale.

6. Circa i vantaggi dell'accordo JVA in termini di miglioramento della produzione e della distribuzione dei prodotti in causa e di promozione del progresso tecnico ed economico valgono tuttora le argomentazioni esposte nella parte III, punto 10 della decisione originale di esenzione. Ciò detto, in considerazione del fatto che gli accordi fra le parti sono stati ostacolati da varie circostanze esterne, di cui al precedente punto 1, e che pertanto la filiale comune ha iniziato a funzionare solo di recente a pieno regime, occorre un ulteriore periodo di esenzione per consentire la piena realizzazione dei vantaggi della cooperazione fra le parti, che continua a costituire una fonte sostanziale di offerta dei prodotti di cui trattasi.

7. Tenuto conto delle quote di mercato in questione nonché delle altre condizioni di mercato sopra descritte, certi utilizzatori continueranno a beneficare di una congrua parte di tali vantaggi. Inoltre, nell'attuale situazione ancora meno che in passato le società in questione possono eliminare la concorrenza per una parte essenziale dei prodotti di cui trattasi.

8. Gli accordi non sono stati modificati in modo da imporre restrizioni che non siano indispensabili per la realizzazione degli effetti positivi. In proposito va tuttavia osservato che quando fu concessa l'esenzione, nel 1977, le parti furono obbligate a modificare talune disposizioni restrittive dei loro accordi che non erano ritenute indispensabili per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 85, paragrafo 3, in particolare quelle relative all'esclusività concessa da ciascun socio alla filiale comune e quelle relative all'autonomia industriale dei soci nell'ipotesi che venisse posto fine alla filiale comune (vedi parte III, punto 14 della decisione di esenzione). Nella versione riconfermata dell'accordo le parti avevano cercato di conformarsi alle condizioni di esenzione di cui all'articolo 1 della decisione 77/543/CEE aggiungendo una clausola di salvaguardia alle disposizioni contestate, ossia una dichiarazione in base alla quale, se si fosse constatata l'incompatibilità di alcune delle disposizioni con il diritto comunitario, sarebbe prevalso quest'ultimo. Su richiesta della Commissione, le parti hanno successivamente modificato le disposizioni in causa in modo da conformarsi testualmente alle condizioni imposte, confermando comunque che il problema dell'esclusività non era mai sorto nella prassi, in quanto la filiale comune era sempre stata in grado di far fronte alle ordinazioni di qualsiasi cliente e che il problema degli obblighi in caso di scioglimento della filiale comune non sussisteva essendo l'accordo tuttora in vigore.

9. In considerazione di quanto precede la decisione di esenzione dell'accordo JVA può essere rinnovata a norma dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento n. 17.

C. Articolo 8 del regolamento n. 17

10. A norma dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento n. 17, l'esenzione concessa con la decisione 77/543/CEE era sottoposta a due condizioni indicate nell'articolo 1 di detta decisione, condizioni che si possono ritenere soddisfatte in quanto, come indicato al precedente punto 8, le parti hanno apportato le necessarie modifiche all'accordo JVA.

11. Inoltre, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento n. 17, dovendo la Commissione vigilare affinché le condizioni enunciate all'articolo 85, paragrafo 3 siano sempre rispettate, le imprese erano state obbligate ad informare espressamente la Commissione di qualsiasi modifica ed integrazione degli accordi e ad inviare alla medesima, ogni due anni, un rapporto sulle attività della filiale comune. Tali obblighi di informazione sono stati rispettati nel corso del periodo di esenzione e possono essere nuovamente imposti per la durata del rinnovo. Dato che i rapporti biennali hanno dimostrato che gli eventi che la Commissione deve tenere sotto controllo non subiscono un'evoluzione particolarmente rapida, tale obbligo di informazione può essere

ridotto da due a quattro anni. Inoltre, data l'attuale situazione di mercato e la posizione occupata dalle parti, l'obbligo dell'informazione ad hoc può attualmente essere limitato ad eventuali modifiche concernenti gli accordi fra le parti o eventuali attività indipendenti, che siano pertinenti per i presenti fini.

12. L'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento n. 17 dispone che le decisioni di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, adottate dalla Commissione, abbiano una durata determinata. Nel caso di specie, è stato provato che un impegno a lungo termine è necessario per conseguire in pieno i benefici della cooperazione in un'industria di beni strumentali quale l'industria in parola. Inoltre, i dieci anni trascorsi dall'esenzione iniziale hanno dimostrato che in questo settore le strutture concorrenziali hanno tendenza a rimanere stabili e sane. Pertanto la decisione 77/543/CEE può essere rinnovata per un periodo di vent'anni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 77/543/CEE è rinnovata fino al 1° settembre 2006.

Articolo 2

L'esenzione è subordinata ai seguenti oneri:

1) I destinatari della presente decisione informano senza indugio la Commissione di qualsiasi modifica e aggiunta agli accordi di cui sopra, nonché di qualsiasi precisazione relativa alla loro interpretazione o applicazione, anche se risultante da un arbitrato.

2) I destinatari inviano ogni quattro anni alla Commissione un rapporto completo sulle attività della filiale comune.

3) Ciascun destinatario informa senza indugio la Commissione delle nuove attività che esercita in modo indipendente dagli altri soci, nel settore delle turbine, dei compressori o delle pompe di alimentazione per caldaie, a meno che non si tratti di attività puramente occasionali.

Articolo 3

Le seguenti imprese:

— De Laval Turbine International Incorporated, 3450 Princeton Pike, Po Box 6 550, 08048 Lawrenceville, New Jersey, USA

— Koninklijke Machinefabriek Stork BV e Stork Roterende Werktuigen BV, Industriestraat 1, Postbus 2079, 7 550 CB Hengelo, Paesi Bassi

— De Laval-Stork VOF, Lansinkesweg, 1, Postbus 329, 7550 AH Hengelo, Paesi Bassi

sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987.

Per la Commissione

Peter SUTHERLAND

Membro della Commissione